



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GUIDO MERCOLINO	Presidente
ALBERTO PAZZI	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Relatore
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

TUTELARE AMMI-
NISTRAZIONE SO-
STEGNO

Ud.12/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di competenza iscritto al n. 11330/2024 R.G. proposto d'ufficio dal
GIUDICE TUTELARE del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 1605/2021 con ordinanza depositata il 16/04/2024.

nel procedimento di tutela aperto in favore di [REDACTED]
interdetta

-intimata-

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

RILEVATO CHE

Il Giudice tutelare presso il Tribunale di Siracusa, con decreto emesso in data 9.7.2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale trasmettendo al Tribunale ordinario di Termini Imerese



due procedimenti aventi ad oggetto la tutela in favore dell'interdetta giudiziale [REDACTED] nata ad [REDACTED] rilevando che, nel caso di specie, l'interdetta era stata trasferita presso una RSA sita nel Comune di [REDACTED]

Il Tribunale ordinario di Termini Imerese ha sollevato regolamento di competenza con la richiesta, ex art. 45 c.p.c., di dichiarare la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale di Siracusa, deducendo che a norma del disposto degli artt. 45 e 343 c.c. ciò che rileva è il domicilio del tutore e il trasferimento dell'interdetto è irrilevante. Osserva che non solo che la residenza dell'interdetta era in [REDACTED] al momento dell'apertura della tutela, ma che anche il suo tutore risiede nel circondario di [REDACTED]

Il Procuratore generale si è espresso per la competenza del Tribunale di Siracusa.

RITENUTO CHE

In conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e in accoglimento del regolamento di competenza deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Siracusa nel cui circondario in cui l'interdetta ha la residenza.

L'art 343 c.c. prevede che la competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "*perpetuatio iurisdictionis*", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività (cfr. Cass. n. 18272/20116).

Il ricovero dell'interdetta in una RSA in altro circondario non è dirimente, posto che in tema di tutela, a differenza che in tema di amministrazione di sostegno, rileva il domicilio o il trasferimento



del tutore (art 343 comma II) e non il luogo ove il tutelato venga ricoverato.

Ne consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Siracusa.

Nulla sulle spese trattandosi di regolamento proposto d'ufficio.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12/11/2024.

Il Presidente
GUIDO MERCOLINO

